

**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

## ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00469 del 25/09/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089***

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta):** 089/DIR/2024/00486

**OGGETTO:** [ID VIP 9478] - Parco agrivoltaico denominato "SV03", della potenza di 11,467 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Guagnano (LE).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: HEPV19 S.r.l.





Il giorno 25/09/2024, in Bari,

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

## **VISTI, inoltre:**

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

## **PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di



- aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
- siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

#### **RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 85318 del 25.05.2023, acquisita in pari data al prot. n. 20811 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 292463 del 13.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 342444 del 05.07.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 372605 del 23.07.2024, con la quale il Comune di Guagnano ha espresso parere non favorevole;

#### **RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato



dal codice ID\_VIP 9478, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

## **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale** relativo al Parco agrivoltaico denominato "SV03", della potenza di 11,467 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Guagnano (LE), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "HEPV19" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:



- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

## ALLEGATI INTEGRANTI

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
Relazione istruttoria ID_VIP 9478.pdf - 355606338bf969b6a8f2792f5323ebf1a9a5f3c3097d62464f1234f558dab6a4

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti  
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
**ID\_VIP 9478**

Tipologia di progetto: Agro-fotovoltaico  
Potenza: 9,40 MW  
Ubicazione: Guagnano (LE)  
Proponente: HEPV19 S.r.l.

### **IDONEITÀ DELL'AREA**

Con riferimento al progetto depositato, l'impianto si sviluppa su un'area complessiva di 186.700 mq ricadenti nel territorio comunale di **Guagnano (LE)**, censita al Foglio 37 (p.lle catastali 38, 40, 42, 134, 172, 174) ed al Foglio 38 (p.lle catastali 5, 6, 7, 8, 9), mentre le opere per la connessione dell'impianto interessano il territorio comunale di Guagnano (LE) e di Campi Salentina (LE). Negli elaborati prodotti l'area dell'impianto viene indicata a destinazione agricola.

### **Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021**

L'area dell'impianto **rientra** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs..199/2021, in quanto:

- Nell'area interessata **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a)
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).
- **non** è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater)

### **Verifiche ai sensi del RR 24/2010**

L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si vedano le successive fig. 1 e 2.

# Impianti FER DGR2122

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 16/04/2024



Fig. 1 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010




Fig. 2 - Particolare dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

## MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **paragrafo 16.1 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia la sussistenza di uno più dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS); né la documentazione di progetto né la verifica condotta sul sito web [https://services.accredia.it/ppsearch/accredia\\_companymask\\_remote.jsp?ID\\_LINK=1739&area=310](https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310) hanno rivelato la presenza di certificazioni di alcun genere per la società proponente;
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di strutture ad inseguimento solare mono-assiale orientate a nord-sud e moduli fotovoltaici orientati ad est-ovest, che consentirebbero colture lungo il perimetro dell'area di impianto e lungo le interfile dell'impianto fotovoltaico;
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **è assente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **è assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Nell'area di progetto non sono state rilevate colture annoverabili come colture agricole che danno origine ai prodotti con certificazione di qualità.

Dai rilievi effettuati dal proponente, le aree oggetto di studio risultano essere in parte coltivate a seminativi e la restante superficie risulta priva di colture in atto.

## AGRIVOLTAICO

Il progetto include un elaborato (EKGBS62\_StudioFattibilitaAmbientale\_02) nel quale si rivendica il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022, riassunti nella Tabella 1 che segue.

DESCRIZIONE	DATI IMPIANTO	CONTROLLO
-------------	---------------	-----------

<b>REQUISITO A:</b> Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;	<b>A.1)</b> Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione ( $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{TOT}$ )	$S_{TOT}$ 18,67 ha	$S_{IMP\_FV}$ 5,38 ha	$S_{agricola}$ 13,29 ha	$S_{agricola} / S_{TOT} = 0,71 (> 0,70)$		
	<b>A.2)</b> LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola (LAOR $\leq 40\%$ )	$S_{MODULL\_FV}$ 5,38 ha	$S_{agricola}$ 13,29 ha		$LAOR = S_{MODULL\_FV} / S_{agricola} = 0,40 (\leq 0,40)$		
<b>REQUISITO B:</b> Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;	<b>B.1)</b> la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento;				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
	<b>B.2)</b> la produttività elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa ( $FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$ )	$FV_{agri}^1$ 1,05 GWh/ha/anno	$*FV_{standard}^1$ 1,05 GWh/ha/anno		$FV_{agri} / FV_{standard} = 1 \geq 0,6$		
<b>REQUISITO C:</b> L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;	<b>Altezza da terra asse orizzontale tracker</b>			<b>TIPO 1</b>	<b>TIPO 2</b>	<b>TIPO 3</b>	
	1,52 m			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>REQUISITO D:</b> Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;	<b>D.1)</b> il risparmio idrico;				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
	<b>D.2)</b> la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
<b>REQUISITO E:</b> Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.	<b>E.1)</b> il recupero della fertilità del suolo;				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
	<b>E.2)</b> il microclima;				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
	<b>E.3)</b> la resilienza ai cambiamenti climatici.				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	

$FV_{agri}$ : produzione dell'impianto in oggetto (19,64 GWh/anno) sulla STOT pari a 18,67 ha;  $FV_{standard}$ : produzione di un impianto fotovoltaico "standard", inteso come impianto con strutture fisse (tilt 20°) collocate a terra, insistente nella stessa località geografica, avente la stessa potenza nominale, che occupa una superficie di c.a. 16,38 ha per 9,40MW e avente una produzione specifica stimata pari a 16,39 GWh/anno.

Tabella 1: Verifica requisiti dell'impianto agrivoltaico

Tra le file dell'impianto è prevista la coltivazione di essenze foraggere (Trifoglio pratense, il Trifoglio Bianco e la Lupinella) per l'allevamento delle api e la produzione del miele. Esaminati gli elaborati progettuali, si ritiene che il progetto posseda tali requisiti minimi.

## CONCLUSIONI

L'impianto in progetto è ubicato su di un terreno agricolo coltivato per la maggior parte a seminativi semplici in aree non irrigue. L'area ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021, mentre non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

Il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Tale requisito rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi del DM 10-9-2010 punto 16 lettera c.

La realizzazione dell'impianto non modifica in alcun modo la produzione territoriale di prodotti di pregio: l'intera area, infatti, non è destinata a nessuno di essi. Più in generale, la realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Il progetto prevede efficaci interventi di mitigazione dell'impatto visivo del sito di impianto operando sulla piantumazione perimetrale, nel qual caso, costituita da una siepe con piante autoctone alta circa 2 m dal piano di campagna.

Il progetto possiede inoltre i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, aventi lo scopo di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Documento firmato digitalmente

Spett.<sup>le</sup> **Dipartimento Mobilità,  
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio**  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio VIA-VInCA  
Via Gentile 52  
70126 – Bari

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

e p.c. **ARPA Puglia**  
Direzione Scientifica  
SEDE

**Oggetto: [ID VIP 9478] – HEPV19 S.r.l.**

Parco agrivoltaico denominato "SV03", della potenza di 11,467 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Guagnano (LE). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.

**Valutazione Tecnica Ambientale**

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, considerato che con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 49193 del 13.06.2024, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ha chiesto a questa Agenzia di esprimere il proprio parere;

esaminata tutta la documentazione di progetto pubblicata sul sito del MASE al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9577/14064>, si esprime valutazione tecnica per quanto di competenza.

**Considerato che:**

1. La UE punta con decisione sulla "generazione diffusa", basata prevalentemente su impianti di media e piccola taglia localizzati presso le utenze, al fine di conseguire il rispetto degli obiettivi riguardanti elementari principi di corretto uso dell'energia, che tendono a minimizzare le perdite di trasmissione e gli impatti ambientali connessi, localizzando la produzione di energia il più vicino possibile ai singoli centri di consumo;
2. i grandi e medi impianti fotovoltaici non vengono tassativamente esclusi, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, ma il loro insediamento viene limitato ad aree non idonee a usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate non utilizzabili in agricoltura;
3. nel settore elettrico, le fonti rinnovabili, protagoniste di una marcata crescita negli ultimi 10 anni, rappresentano oggi un'infrastruttura già consolidata, che potrà garantire il completamento della transizione energetica se verrà ulteriormente potenziata nel rispetto dell'economicità, della sostenibilità territoriale e della sicurezza del sistema<sup>1</sup>;
4. la Regione Puglia ha già raggiunto e superato l'obiettivo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, di conseguenza, la realizzazione del progetto aggraverebbe lo sbilanciamento nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti ambientali connessi con ulteriori impianti alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre regioni di Italia con notevoli perdite sulle linee di trasmissione.

<sup>1</sup> Cfr. Strategia Energetica Nazionale del 10.11.2017 pag.61-62

Tutto ciò considerato si significa quanto segue.

## 1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

(Cfr. Elaborato: EKGBS62\_RelazioneDescrittiva\_signed)

Il sito è caratterizzato secondo il Piano regolatore del comune di Guagnano (LE) come “Zona Agricola” “CDU” rilasciato dal competente ufficio urbanistica del comune di GUAGNANO il 07/11/2019; ha un’estensione di circa 18,67 Ha, è ubicato secondo il N.C.E.U. al Fg. 37particelle 38-40-42-134-172-174 e fg - 38 p.IIa 5-6-7-8-9 del comune di Guagnano (Figura 1).

Per quanto riguarda la cabina primaria “CP-CAMPI OVEST” di nuova realizzazione, questa è limitrofa all’impianto in progetto SV03 ed è distante circa 50m dallo stesso impianto anche se catastalmente ricade in area amministrativa del comune di Campi Salentina.




Figura 1 – Inquadramento territoriale

## 2. COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

(Cfr. Elaborati: Studi di Fattibilità Ambientale)

L’istruttoria condotta dai funzionari dell’Ufficio Servizi Territoriali di questo DAP di Lecce ha permesso di riscontrare quanto dichiarato dai progettisti nella relazione di conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica nonché agli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale, al fine di verificare le relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, in particolare con riferimento all’Allegato 1 del R.R. n. 24/2010.

A seguire si riportano i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l' idoneità di specifiche aree all' installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili (Tabella 1).

TIPOLOGIA AREA	PRESENZA
Aree naturali protette nazionali	NON PRESENTI
Aree naturali protette regionali	NON PRESENTI
Zone umide Ramsar	NON PRESENTI
Sito d' Importanza Comunitaria (SIC)	NON PRESENTI
Zona Protezione Speciale (ZPS)	NON PRESENTI
Important Bird Area (IBA)	NON PRESENTI
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione delle Biodiversità)	NON PRESENTI
Strade a valenza paesaggistica e/o panoramiche	NON CONSIDERATO
Beni Culturali + 100m (Parte II D. Lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939)	NON PRESENTI
Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939)	NON CONSIDERATO
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Laghi e Territori contermini fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Territori costieri fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Boschi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Zone archeologiche + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Tratturi + buffer di 100m	NON CONSIDERATO
Siti storico culturali	PRESENTI
Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.	PRESENTI
Sorgenti	NON PRESENTI
Aree a pericolosità idraulica	PRESENTI <sup>2</sup>
Aree a pericolosità geomorfologica	NON PRESENTI
Segnalazione carta dei beni + buffer di 100m	NON CONSIDERATO
Coni visuali	NON CONSIDERATO
P.U.T.T.	NON CONSIDERATO
Grotte + buffer di 100m	NON PRESENTI
Lame e gravine	NON PRESENTI
Inghiottitoi	NON PRESENTI
Doline	NON PRESENTI
Geositi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Cordoni dunari	NON PRESENTI
Versanti	NON PRESENTI

Tabella 1 – presenza di vincoli

<sup>2</sup> Parti del cavidotto attraversano aree a media e alta pericolosità idraulica

L'impianto fotovoltaico, proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., il quale prevede una limitazione dell'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l'integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane); in particolare il progetto proposto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi del PPTR, ovvero:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia;
- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

Il progetto risulta, conseguentemente, in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.<sup>3</sup>

### 3. IMPATTI CUMULATIVI

(Cfr. Elaborati: EKGBS62\_RelazioneImpattiCumulativi\_signed)

Vista la documentazione pubblicata sul sito del MA.SE. circa l'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica – ambientale e in base a quanto stabilito dalla Determina Dirigenziale n. 162 del 6 giugno 2014 dalla Regione Puglia "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26.06.2014), si significa in particolare quanto di seguito:

#### ➤ **Criterio 1** (Indice di Pressione Cumulativa)

Dalla verifica del calcolo effettuato dai progettisti<sup>4</sup>, quest'ultimo risulta non corretto, in quanto:

- nella formula per il calcolo del raggio dell'AVA si deve tenere conto della superficie dell'impianto in oggetto e non solo dell'area di ingombro delle cabine; pertanto non è possibile che il raggio dell'area di valutazione ambientale sia di soli 51.45m, area che sarebbe comunque più piccola dell'impianto stesso, non permettendo una analisi cumulativa con l'occupazione di suolo circostante;
- la formula per il calcolo della  $S_{IT}$  deve comprendere, oltre all'intera superficie dell'impianto oggetto di valutazione, anche quelle degli impianti del dominio ricadenti nell'AVA, calcolata come al punto precedente (Figura 2);
- non sono state prese in considerazione le aree non idonee nel calcolo degli impatti cumulativi, le quali, come da estratto del SIT Puglia riportato in figura 3, sono presenti nell'AVA (P.A.I.).

<sup>3</sup>Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23.03.2015

<sup>4</sup> Pag. 11 – Relazione Impatti Cumulativi

Pertanto, data la presenza di aree non idonee FER all'interno dell'AVA, si ritiene che il valore dell'IPC risulterà superiore al valore limite e conseguentemente il criterio 1 non risulterà soddisfatto poiché l'indice IPC è > 3.




Figura 2 – Impianti limitrofi all'impianto in oggetto



Figura 3 – Aree non idonee FER

Pertanto, data la presenza di un impianto appartenente al dominio e di aree non idonee FER all'interno dell'AVA, si ritiene che il valore dell'IPC risulterà superiore al valore limite e conseguentemente il criterio 1 non risulterà soddisfatto poiché l'indice IPC è > 3.

Si rileva, infine, che l'intera superficie interessata dall'intervento progettuale, ai sensi del regolamento Regionale 30 Dicembre 2010, n. 24 – *Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo Economico del 10 Settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recante la individuazione di aree di siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010 ricade nella tipologia di "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità":

- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;
- Terra D'Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Salice Salentino (DOC) DPR 08/04/76 – DPR 06/12/90

Quanto riportato è applicabile pur non essendoci le colture di cui sopra all'interno dell'area dove è stato progettato l'impianto in oggetto; infatti, l'obiettivo della legge è quello di tutelare il territorio all'interno del quale potrebbero incrementarsi le aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20 anni, si sottrarrebbe suolo alla suddetta produzione agricola.

L'intervento proposto, quindi, prevede una tipologia di colture obiettivamente diversa ed incompatibile con le suddette produzioni agro-alimentari di qualità, riscontrando una non coerenza con il contesto rurale della zona, votata, al contrario, alle colture di qualità stesse.

Si segnala, inoltre, *"che la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all'agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all'agricoltura, dato che l'implementazione di "sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]", non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l'Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie"*<sup>5</sup>.

Tale asserzione trova riscontro anche nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., di cui si riporta stralcio<sup>6</sup>:

*"L'obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere su queste aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la forestazione urbana, per la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità."*

<sup>5</sup> Sentenza del TAR Lecce n. 01376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00020/2022 REG.RIC.

<sup>6</sup> Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23-03-2015

#### 4. ALTERNATIVA ZERO

Questa Agenzia ritiene che l'opzione zero, consistente nel rinunciare alla realizzazione del Progetto, sia la soluzione migliore al fine di tutelare l'ambiente per le motivazioni che di seguito si riportano.

La realizzazione del progetto aggraverebbe il già alto sbilanciamento in atto, tra energia prodotta e consumi, nella gestione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti connessi con ulteriori impianti di grande taglia alimentati da fonti rinnovabili, nonché la necessità di ulteriori infrastrutture di trasporto, con produzione destinata in gran parte ad altre aree del paese e conseguenti ingenti perdite di energia sulle lunghe linee di trasporto. In particolare nella Provincia di Lecce, dal 2010 ad oggi, circa il 97% dell'energia elettrica prodotta proviene da fonti rinnovabili<sup>7</sup> (82% fotovoltaico e 15% eolico), con un valore pari a 25 volte quella prodotta fino al 2006 nell'intera provincia, la quale era totalmente proveniente da fonte termoelettrica.

La Scrivente Agenzia, inoltre, ritiene che la scelta dell'alternativa zero sia, tra quelle percorribili, l'opzione più sostenibile, oltre che per i motivi già espressi, ricordando che il PPTR ha come obiettivo quello di disincentivare il consumo di suoli agricoli a fini infrastrutturali e edilizi, di salvaguardare la ruralità del territorio e di promuovere e far convergere sulle aree industriali e commerciali le agevolazioni e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tale asserzione, inoltre, trova riscontro nella sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, n° 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022, nelle quale viene evidenziata la criticità del settore fotovoltaico legate soprattutto *“ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo [...] costituendo uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo”*.

7

#### 5. IMPIANTO AGROVOLTAICO

(Cfr. Elaborato: EKGBS62\_RelazioneTecnica\_signed)

Il proponente dichiara che la proposta progettuale si inserisce pienamente nel contesto di quello che oggi viene definito “agrivoltaico”.

L'agrivoltaico è un modello di utilizzo di aree agricole, che prevede prioritariamente la produzione alimentare e secondariamente la produzione di elettricità da fonte solare da destinarsi in primis alle esigenze energetiche dell'azienda agricola.

Con l'art. 31, c. 5, della Legge n° 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n° 27 del 24.03.2012, come modificata e integrata con D.L. n° 17 del 1° marzo 2022, il termine agrivoltaico, il quale seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e che costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Inoltre, il Ministero della Transizione Ecologica, in data 27.06.2022, ha pubblicato sul proprio sito web<sup>8</sup> le “Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici”, definendo quali sono gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati.

<sup>7</sup> Dati TERNA: <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche>

<sup>8</sup> [https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee\\_guida\\_impianti\\_agrivoltaici.pdf](https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf)

Un impianto agrivoltaico, quindi, dovrebbe garantire sia buoni rendimenti di produzioni agricole che buoni rendimenti energetici, in modo tale da ottimizzare e ottenere un risultato migliore delle due attività separate; esso dovrà essere un sistema integrato in cui convivono agricoltura e fotovoltaico, che consenta un doppio uso del suolo richiedendo una sinergia tra i due sistemi di produzione; quindi non un impianto fotovoltaico costruito su un terreno agricolo, ma un progetto integrato e innovativo realizzato e gestito tramite un accordo paritetico tra operatore elettrico e operatore agricolo.

Un impianto “agrivoltaico” è caratterizzato dalla presenza di pannelli sufficientemente sollevati dal piano campagna per far crescere le piante al di sotto degli stessi, che siano orientabili per poter fornire la quantità di radiazione necessaria alla coltura, che rendano possibile il passaggio dei mezzi meccanici sia tra le file dei pannelli che sotto i pannelli stessi; deve assicurare inoltre una porzione di area oggetto d’intervento in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione<sup>9</sup>.

Quindi un impianto “agrivoltaico” deve essere visto come un impianto fotovoltaico che adotti soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Dall’analisi della documentazione fornita, stante l’assenza dei requisiti di cui sopra, questa Agenzia ritiene che l’impianto di progetto non prevede una interconnessione tra la parte “colturale” e quella “fotovoltaica”, e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico.

Tale asserzione trova riscontro anche nella sentenza del TAR Lecce n. 01376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00020/2022 REG.RIC., di cui si riporta lo stralcio:

*“Può, pertanto, affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola. [...] affinché l’impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell’attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie”.*

8

## 6. ACUSTICA E CAMPI ELETTROMAGNETICI<sup>10</sup>

In riferimento alla istanza di cui all’oggetto, esaminata la documentazione specialistica presentata dal proponente per la matrice “campi elettromagnetici”, non si evidenzia la sussistenza di criticità.

Nel contempo si ritiene utile evidenziare all’A.C. l’opportunità di prescrivere la conduzione di una campagna di misura, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell’impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di campo elettrico e magnetico di cui al DPCM 08/07/2003.

Esaminato inoltre, per la matrice rumore, il documento specialistico di valutazione di impatto acustico in relazione alla fase di esercizio non si segnala la presenza di significative criticità.

Per quanto attiene per quanto attiene l’impatto acustico dalle attività di cantiere si ritiene utile a giudizio della scrivente UOS prescrivere che un eventuale ricorso all’istituto della deroga di cui alla L.R. 3/02 deroga, ove si ritenga è da intendersi attuabile allorchè il proponente abbia dimostrato l’impossibilità di contenere le immissioni nei limiti di legge operando preventivo ricorso a tecniche procedurali o accorgimenti o strutture schermanti.

<sup>9</sup>Cfr: Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici e D.L. 77/2021

<sup>10</sup> Contributo fornito dall’U.O. Agenti Fisici

Si evidenzia che il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si esprime valutazione tecnica negativa, per quanto di propria competenza.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

**Il Dirigente**

*dott. Oronzo Simone*

Oronzo Simone  
28.06.2024 11:02:58  
GMT+01:00

**Il Direttore DAP Lecce ad interim  
e dell'U.O.C. Servizio Territoriale**

*dott.ssa A.M. D'Agnano*

 Anna Maria D'Agnano  
28.06.2024 13:14:26 GMT+01:00

**Il Gruppo di Lavoro**

*dott. ing. Riccardo Iennarelli*  
*dott. ing. Ettore Però*  
*dott. Roberto Barnaba*



# COMUNE DI GUAGNANO

## PROVINCIA DI LECCE

P.zza Maria SS. Del Rosario – tel. 0832/704021 – fax 0832/704646 –  
[protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it)

*UFFICIO TECNICO – Urbanistica - Edilizia Privata*

Prot. 6177 del 23/07/2024

spett.le  
REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE,  
PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 – 70126 Bari  
pec: [sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it)

## TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

**Oggetto: [ID VIP 9478] -Parco Agrivoltaico denominato "SV03", della potenza di 11,467 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Guagnano (LE).**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.**

**Proponente: HEPV19 S.r.l.**

In riferimento alla nota pervenuta in data 17/06/2024 al prot. 4978 con la quale la **REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI** invitava le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a voler esprimere il proprio parere di competenza;

- considerato che il territorio comunale è interessato da diverse proposte di imprese private tese alla installazione di impianti fotovoltaici di varia tipologia da collocare in zone classificate come agricole nel vigente strumento urbanistico generale;

- l'Amministrazione ha, altresì, ricevuto formale comunicazione dalla Soprintendenza di Lecce in ordine all'esistenza di taluni procedimenti già incardinati presso la Regione Puglia aventi ad oggetto la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di progetti di impianti fotovoltaici che prevedono l'occupazione di vaste aree della campagna circostante l'abitato, progetti per i quali la stessa Soprintendenza ha espresso parere negativo;

- la realizzazione di siffatta tipologia di impianti, pur essendo sottoposta alla previa definizione del prescritto procedimento di autorizzazione unica presso la Regione Puglia e ad una preliminare valutazione di incidenza ambientale, è normativamente consentita – a determinate condizioni e in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici locali– anche in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici generali;

- l'eventuale insediamento indiscriminato di impianti fotovoltaici sul territorio, ed in particolare nelle zone agricole, ha delle consistenti ricadute sull'ordinato assetto del territorio e sullo stesso tessuto sociale cittadino;

- tutta l'area rurale di Guagnano è utilizzata quasi interamente per scopi agricoli, risultando di particolare rilevanza la produzione vitivinicola e olivicola;

- l'intero territorio di Guagnano rientra nella zona di produzione delle uve di cui al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" approvato con DPR 8-4-1976 e ss.mm.ii.;

- tale produzione agricola, in uno con i territori dove essa si svolge, vanno tutelati perché costituiscono capisaldi dell'economia cittadina, oltre ad essere rappresentativi della tradizione agricola locale;

- l'Amministrazione, tramite il proprio Assessorato all'agricoltura e coerentemente con le linee programmatiche di mandato, ha inteso avviare una serie di azioni volte a scongiurare l'abbandono dei terreni produttivi, valorizzando e recuperando la piccola proprietà fondiaria;

- deve essere adottata ogni iniziativa finalizzata ad evitare la sottrazione di aree alla produzione agricola e il mutamento delle caratteristiche intrinseche del paesaggio rurale;

- in occasione della commissione consiliare, riunitasi in data 21 ottobre 2019 è stata valutata la necessità di intraprendere azioni di tutela a difesa del paesaggio e della produzione agricola locale, considerando l'opportunità di coinvolgere i comuni limitrofi interessati dalla stessa problematica;

- a tal fine il Comune di Guagnano ha avviato un Tavolo Tecnico con i Comuni ricadenti nell'area della DOC Salice Salentino, in quanto accomunati da una produzione vitivinicola di qualità da tutelare, al quale ha partecipato lo stesso consorzio di tutela Salice Salentino DOC;

- nel corso del Tavolo Tecnico i partecipanti hanno espresso la contrarietà alla realizzazione degli impianti e la volontà di adottare ogni azione congiunta tesa a contrastare il fenomeno;

- in occasione del Consiglio Comunale monotematico tenutosi in data 19 dicembre 2019 (D.C.C. n.58/2019) l'Amministrazione ha ribadito la propria ferma contrarietà alla realizzazione di siffatti impianti nelle aree agricole a vocazione vitivinicola, condivisa da Coldiretti e da Forum Amici del Territorio, le cui osservazioni sono state acquisite in atti;

- esplicitate nell'ambito delle procedure instaurate presso la Regione Puglia ed in ogni altra sede istruttoria competente la posizione di ferma contrarietà dell'Amministrazione all'insediamento di impianti fotovoltaici in zone del territorio comunale classificate come agricole ed adottare ogni ulteriore iniziativa per evitare la realizzazione di tali impianti;

- nella zona (adiacente) è già in atto la realizzazione di un impianto Agrivoltaico per il quale è stata rilasciata Attestazione di Avvenuta Formazione della PAS;

in considerazione di quanto esposto, e in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/02/2020 questo ufficio esprime **parere NEGATIVO** alla realizzazione del Parco Agrivoltaico denominato "SV03", della potenza di 11,467 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Guagnano (LE).

- allegati: Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/02/2020

dalla residenza municipale 23/07/2024

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

*ing. Gianluigi RIZZO*

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce quello cartaceo e la firma autografa]